Sentenza Civile Rg. **1982 1**2617 Gudice Dr. Marlio Merolla VI Sezione Civile



Sentenza. N://P
R.G.: 12
CRONOLOGICO: 126LP
REPERTORIO: 3650/

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, ne il persona del Giudice dott. Manlio Merolla, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Mella causa civile iscritta al numero de de ve lo Garale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017

Co icc Fisca elett te domiciliat in presso lo studio avv. che lo rappresenta e difende, austa roufa a margine all'arrodi citazione.

ATTORE

VODAFONE ÎTALIA S.P.A.

Partita LV.A.: 08539010010

n papale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. ii

il cui studio sito in Napoli alla Via

il cui studio sito in Napoli alla Via
clett.te domicilia, în virtù di procura in atti
CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni della parte attrice e convenuta come da verbali e atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor come ut supra rappresentato e difeso con atto di citazione notificato conveniva in giudizio le parti convenuce ut supra indicate domiciliate come in atti, davanti a questo Ufficio	Z).
GIUDIUE DI PACE DE MANLIO MERCILLATIONE	7
Si strategia de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la compa	



Uthoto G.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Hando Merolia Rg. 17

Giudiziario, per ottenere il risarcimento del danno lamentato in atri in virtà del disservizio descritto:

- a) che il Sig. già cliente Wind per i servizi fonia e adsi, in dara 22/04/2017 sottoscriveva con l'operatore Vodafone Italia spa regolare contratto per la migrazione del numero 081/25 , giusto contratto depositato agli atti (doc.1);
- b) che, successivamente l'operatore Vodafone assegnava un umero provvisorio, invece di attivare quello originario del clime, in ogni caso non attivava i servizi fonia e adsi come previno dal matto, lasciando di fatto il Sig. disservito dai pri logio. del mase di maggio 2017;
- c) che l'attore immediatamente provede, a sattare da altra urenza il servizio cliend della soven a so sa per segnalare il disservizio e ottenere informazioni marine, veniva fornita alcuna spiegazione esauriedie lumie, actantomeno riusciva ad ottenere un Impegno da prate de ce coagnia di fun intervento della problematica:
- d) che in dica 13/06. Peniva inoltrato reclamo a mezzo raccoman di un'oc ma convenira Vodaione, con il quale veniva ri mesca l'importante del servizio lonia e adsl (doc. 2):
- emeri egolarmente le fatture che venivano pagate dall'attore e di cui si lichiede il timborso integrale (doca fonia e adsl. Orbene, si a fa Hlevare nel caso de quo, che Vodafone si è resa inadempiente in quanto non ha mai riparato i disservizi lamentati dal Sig.

 SULL'INDENNIZZO PER PERDITA DEL NUMERO In caso di milgrazione da un operatore telefonico all'altro, l'utente ha diritto al mantenimento della proptia numerazione tant'è che, se ciò non viene gazantito, scatta automaticamente l'indennizzo. La misura indennitaria è volta a compensare tutti i presumibili disagi subiti dall'utente costrerro a cambiare numero di telefono, disagi ancor più gravi se si tratta di un'utenza commerciale o comunque



SENTENZA Ufficio G.d.P. Napoli – Vi Seziono – Dr. Mantio Morolia Rg. 17

utilizzata per lo svolgimento della professione. Il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra ucenti ed operatori (Art. 9 allegato A alla delibera Ageom n. 73/11 ,/ CONS) prevede come misura di calcol. dell'indennizzo per perdira della numerazione, la quandra di di possesso del numero. In particolare è previsto un inde nizzo di 100 euro per ogni anno di utilizzo della numeriione vidata perduta per condotta imputabile all'operatore elefor ... uindi, oltre all'indennizzo automatico così come p. isto illa C. ta del Cliente Vodusone, l'utente avrà digitto il ris, cu, entu di rutd i danni parrimoniali e non subir a cusa della perdita della númerazione. A tal proposita al a tope all'attenzione del Giudice che ad oggi, sto gella ancata attivazione del servizio ridal contratto sottoscritto dal Sig. fonia e adsl così conic prev. che a perdita del numero telefonico ... lo stesso h subito. , deten 'o

FASI PROCESSUALI ISTRUTTORIE

All'udienza del 28/05/18 il Giudice rinviava la causa al 27/02/19 perprova

All'udienza del 27/02/19 si procedeva all'escussione del teste così come indicato da parte attorca signora

Al termine dell'udienza, La causa, veniva rinviata introitata a sentenza.

Conclusioni della parte attorea parte convenuta: come da libello e comparsa di costituzione e risposta e conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE Questioni preliminari



Urficio G.d.P. Sapoli - VI Sezione - Dr. Manilo Merolla Rg. 17

- Preliminarmente circa la proponibilità della domanda, la stessa risulta pacificamente procedibile.
- In relazione alla Legittmatio ad causam delle parti in causa risulta provata dagli atti prodotti ed esibiri.
 - L'istruttoria espletata, ha dimostrato la fondatezza della dell'attore, in ordine all'accertamento dei fatti per cui è 1 .usa.
 - -Viene dichiarata la contumacia della parte conventa, che sebbene ritualmente citata non ha titenuto estiti rsi. Cana ricordare e va osservato che tale comportamente gi addi mente rilevante, in quanto il Giudicante, ai sen den ticoli 116 II Comma e p.c., può desumere dallo stesso argo, te, ti di para atteso che il predetto ha inteso rimanere asservate gi dizi
- Si richiamano a tal propositorale, sig. ficative pronunce della Suprema Corte: "Il con men processuale ed extra processuale del conveniur more tituire gomento di prova e può essere utilizzato come more la litazione di risultanze probatorie (95/5784).

Il comportamen aprocessi le ed extra processuale delle parti può costituire, ai sens. lel'artilli Ep.C., non solo elemento di valutazione di risulti ize process. La acquisite ma unica e sufficiente ionte di prova, è recial con rojell'ambiroidi procedimenti caratterizzati da un im immediato initatto in procedimenti caratterizzati da un im immediato initatto parti ed il pindice e miranti alla ormazione in giudizio secondo ediità, o quando verta su apri in giudizio secondo ediità, o quando verta su apri in giudizio secondo ediità, o quando verta su apri in giudizio e abitualmente, la presenza di testimoni o la fi. Zione di precostituire prove documentali. (Cass. Sez.III

Nel Merito della Controversia Passando quindi al merito della controversia, breveniente si osserva: INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Brevemente si osserva: che la vexata quaestio in esame trattasi di richiesta di risarcimento danni rientrante tra le materie di competenza del sottoscritto giudicante.

Non vi è dubbio alcuno che, in seguito alle risultanze istruttorie ed in particolare alla espletata prova testimoniale, l'evento dannoso e la responsabilità della causazione dell'evento dannoso di cui è causa sono da attribuirsi all'esclusiva colpa di parte convenuta.

GIUDICE DI PACE:

4



Utfield S.d.P. Napoll - VI Sezione - Dr. Maulio Merella

Rg. 17

Infatti, da un artento esame dei dati emersi nel corso dell'esplerata istruttoria emergono le seguenti significative circostanze;

ESAME TESTIMONIALE

Risulta confermato il narrato storico dedotto in citazione.

Il teste esnusso signora — presente ai far e di cui non è emerso morivo di dubitare, ha confermato il narrat storico dedotro in cirazione, ha con precisione confermato — igiu. dicii della parte convenuta.

Per vero "contra factum non datur dryumentum" Tre cere usultate concordanti e precise le dichiarazioni rese, ac do aggiungere pacificamente la prova in ordine all siste za di fatto, può ritenersi scevra da censure ipotetic e di care, eritale.

Rati nie Wa it is Neil'esaminare il quantum . war ware,

I detti rilievi, pe anto ce tita cono libero convincimento per il sottoscritto Gin cante nell dette in nazione risarcitoria richiesta.

il Giudi e, teni picomo delle circostanze trutte prese in esame.

spese li lite, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidar come da dispositivo.

₽. Q. M.

Il Giudice di Pace, in persona del dott. Manlio Merolla, promociando sulla domanda proposta di cui è causu, così provvede:

Accoglie la domanda proposta e per gli effetil:

DICHIARA E DISPONE

- Dichiara responsabile dei disservizio di cui è causa la Vadalone iralia spa e per i danni derivari, accertati e che si quantificano a carico dello stessa PARTE CONVENUTA in euro complessive di euro 1.520.00 in base agli accordi contrattuali con vodafone spa carra

GIUDICE DI PACE Dr. Manilo Mercila

5



utinio 6.d.P. Napoli - VI Sezione - Dr. Manlio Marella Rg. 17

servizi 10,00 pro die x 152 giorni ottre euro 500,00 per danni collaterali non patrimoniali,

Condanna al pagamente a favore della parte ricorrente: la Vodafone Italia Spa la persona del Suo Legale rapp.to pt.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudi

che si quandificano e liquida:

In Euro 1.500.80 (in mancanza di fase conclusionale) oli e euro 98,00 per spese vive [comprensiva di C.U. se versato ri dine e ed accertato dall'ufficio competente], oltre spese gene all. L. 4 e u. ... A. come per legge, se documentata da factura e no. de .aibil con attribuzione all'avv.to qual rice, tari

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di le 'g.

Cost deciso in Napoli, addi 16.62019

